



A S P

DELIA REPETTO

La persona al centro

**DISCIPLINA PER LA COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE
DEGLI INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE.**

Approvato con Delibera n. 38 del 06/11/2025

Stazione appaltante:

Asp Delia Repetto
Via Circondaria Nord, 39
41013 Castelfranco Emilia
C.F 80005470366 - P.I 02558870362
Pec: aspdeliarepetto@legalmail.it

Sommario

CAPO I: PRINCIPI GENERALI	3
Articolo 1 – Oggetto e finalità	3
Articolo 2 – Procedure di affidamento: oneri per le attività tecniche	3
Articolo 3 – Esclusioni.....	4
Articolo 4 – Soggetti interessati	4
Articolo 5 – Individuazione del Gruppo di lavoro e criteri di selezione.....	5
Art. 6 – Incarichi svolti da dipendenti di altre amministrazioni	6
Articolo 7 – Compatibilità e limiti di impiego	6
Articolo 8 – Centrale di Committenza	7
Articolo 9 – Quota vincolata degli incentivi (20%)	7
CAPO II: INCENTIVI PER LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	7
Articolo 10 – Oneri relativi alle funzioni tecniche	7
Articolo 11 – Criteri di ripartizione dell'incentivo	8
CAPO III: Modalità di valutazione ed erogazione degli incentivi.....	8
Articolo 12 – Monitoraggio e verifica degli incentivi. Riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione	9
Articolo 13 – Quantificazione e liquidazione dell'incentivo	10
CAPO IV: Norme finali.....	10
Articolo 14 – Applicazione	11
Articolo 15 – Informazione e confronto	11
Articolo 16 – Entrata in vigore e abrogazioni	11
T1 – Ripartizione degli incentivi per le funzioni tecniche sull'affidamento di lavori pubblici	12
T2 – Ripartizione degli incentivi per le funzioni tecniche sull'affidamento di servizi e forniture	13
T3 – Ripartizione degli incentivi per le funzioni tecniche sull'affidamento in concessione	15

CAPO I: PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 – Oggetto e finalità

1. La presente disciplina contiene disposizioni in merito all'utilizzo delle risorse previste dall'art. 45 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici), di seguito "Codice", nonché modalità e criteri di ripartizione delle medesime risorse economiche.
2. Per funzioni tecniche, oggetto degli incentivi, si intendono quelle individuate nell'allegato I.10 del Codice, dal titolo "Attività tecniche a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure", cui fa rinvio l'art. 45, comma 2, del Codice. La disciplina dell'incentivazione è applicabile alle procedure relative a servizi e forniture di particolare importanza, come definite dall'allegato II.14 del Codice.
3. In base all'art. 45, comma 1, del Codice, l'allegato I.10 è abrogato a decorrere dalla entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al Codice. A decorrere dalla data di tale abrogazione, per funzioni/attività tecniche si intenderanno quelle che saranno indicate nel decreto sostitutivo.
4. L'attribuzione degli incentivi economici è finalizzata al miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia nel perseguimento della realizzazione e dell'esecuzione a regola d'arte dei lavori, servizi e forniture, nei tempi previsti, valorizzando le professionalità interne all'Amministrazione, con conseguente risparmio di spesa dovuto al minor ricorso a professionisti esterni.

Articolo 2 – Procedure di affidamento: oneri per le attività tecniche

1. Gli oneri relativi alle attività tecniche incentivabili sono a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture.
2. La misura complessiva dell'incentivo è costituita da una somma non superiore al 2%, che deve essere modulata dall'Ente sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posto a base della procedura di affidamento, IVA esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione, comprensivo anche degli oneri previdenziali, assistenziali nonché del contributo fiscale IRAP a carico dell'Amministrazione. La misura è definita in base alla graduazione, come meglio stabilita nelle tabelle di cui al Capo V.3.

Ai sensi dell'art. 45, commi 3 e 5, del Codice gli oneri relativi alle attività tecniche sono ripartiti secondo quanto segue:

- a) l'80% delle risorse di cui al comma 2, è ripartito, per ogni opera, lavoro, servizio e fornitura, tra il RUP e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche di cui all'art. 4, secondo i criteri di cui ai Capi II e III.
- b) il 20% delle risorse di cui al comma 2, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, come incrementata ai sensi del successivo comma 4, è destinato alle finalità di cui all'art. 45, commi 6 e 7, del Codice.
4. Le risorse destinate al finanziamento degli incentivi, oggetto del presente documento, devono essere espressamente indicate nel loro ammontare nel quadro economico dell'opera o lavoro e nel prospetto economico del servizio o fornitura. Tale adempimento è obbligatorio e la sua mancata osservanza preclude la possibilità di successiva erogazione dell'incentivo per funzioni tecniche.
5. Con riferimento alle forme di partenariato e per le concessioni, previste dalla vigente disciplina in materia di contratti pubblici, i relativi incentivi, previamente determinati, sono indicati nella documentazione della procedura di affidamento, a valere sugli stanziamenti previsti per le singole

procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti.

Articolo 3 – Esclusioni

Sono esclusi dall'incentivazione di cui al presente Regolamento:

- a) gli atti di pianificazione generale e/o particolareggiata anche se finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche;
- b) i lavori, i servizi e le forniture di importo inferiore a 40.000;
- c) gli acquisti di beni e servizi non incentivabili ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e in particolare dall'art. 45 del d.lgs. 36/2023 e relativi allegati, nel rispetto dei presupposti ivi previsti per l'individuazione del direttore dell'esecuzione contrattuale;
- d) i contratti esclusi dall'applicazione del Codice dei Contratti, ai sensi di quanto ivi previsto (il riferimento è, in particolare, all'art. 56 di detto Codice);
- e) i lavori in amministrazione diretta (acquisizioni effettuate dalle stazioni appaltanti con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio o eventualmente);

Articolo 4 – Soggetti interessati

1. La presente disciplina si applica:

- a) al personale in servizio, compreso quello assunto a tempo determinato e i somministrati che concorre, per fini istituzionali, a migliorare l'efficienza e l'efficacia della Stazione Appaltante, con l'apporto della propria specifica capacità e competenza professionale rientrante nella sfera di interesse della Stazione Appaltante stessa;
- b) ai dipendenti pubblici di altre stazioni appaltanti di cui al successivo art. 6, inseriti nei gruppi di lavoro di cui all'art. 5, che, sulla base di accordi istituzionali e/o rapporti convenzionali, concorrono allo svolgimento delle attività tecniche per conto della Stazione Appaltante.

2. In particolare, sono destinatari della quota incentivante a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento, i soggetti che svolgono le seguenti attività/funzioni tecniche e i loro collaboratori:

- a) Responsabile Unico del Progetto - RUP;
- b) soggetti incaricati della programmazione della spesa per investimenti;
- c) collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento;
- d) redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali;
- e) redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;
- f) redazione del progetto esecutivo;
- g) coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;
- h) verifica del progetto ai fini della sua validazione;
- i) predisposizione dei documenti di gara;
- j) direzione dei lavori;
- k) ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere);
- l) coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;

- m) direzione dell'esecuzione;
- n) collaboratori del direttore dell'esecuzione;
- o) coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
- p) collaudo tecnico-amministrativo;
- q) regolare esecuzione;
- r) verifica di conformità;
- s) collaudo statico.

3. Il Responsabile unico del progetto e gli altri soggetti incaricati delle funzioni o attività sono di volta in volta individuati mediante atto formale con cui vengono individuate ed assegnate le prestazioni professionali necessarie al raggiungimento degli obiettivi stabiliti nei documenti di programmazione strategica e operativa dell'Amministrazione.

4. Il personale con qualifica dirigenziale è compreso nell'ambito dei destinatari dell'incentivo di cui all'art. 45 del Codice, secondo le disposizioni del presente Regolamento. Nel caso in cui il dirigente sia compreso fra i soggetti assegnatari di attività incentivabili, anche per attività collegate alla Centrale Unica di Committenza, può partecipare all'erogazione degli incentivi ed è sottoposto alle disposizioni, anche in materia di controlli, vigente.

Articolo 5 – Individuazione del Gruppo di lavoro e criteri di selezione

1. Il Direttore /Responsabile con funzioni apicali, con apposito provvedimento, individua la struttura tecnico amministrativa o “gruppo di lavoro” destinatario dell'incentivo riferito alla singola procedura di affidamento, identificando il ruolo di ciascuno dei dipendenti assegnati, anche con riguardo alle attività dei collaboratori.

2. Possono essere destinatari dell'incentivo tecnico anche i dipendenti a tempo determinato e i somministrati compresi nel gruppo di lavoro di cui al comma precedente.

3. L'atto di individuazione di cui al comma deve riportare espressamente le funzioni o le attività svolte dai singoli dipendenti individuati, nonché il relativo cronoprogramma anche mediante il rinvio ai documenti di gara.

4. Al fine di valorizzare la professionalità dei dipendenti, l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile, nel rispetto delle competenze specifiche richieste per ogni tipologia di procedura.

5. Nell'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili si deve comunque tenere conto:

- a) della necessità di integrazione tra le diverse competenze in relazione alla tipologia della prestazione professionale;
- b) della competenza, dell'esperienza eventualmente acquisita dal personale e dei risultati conseguiti in altri analoghi incarichi professionali;
- c) della opportunità di perseguire un'equa ripartizione degli incarichi;
- d) del rispetto della vigente normativa in merito ai limiti ed ai vincoli posti agli appartenenti ai diversi ordini professionali, ove esistenti.

6. Eventuali modifiche alla composizione del gruppo di lavoro ed alle relative specifiche percentuali di attribuzione possono essere apportate dal Direttore/Responsabile con funzioni apicali, in fase di quantificazione e liquidazione, dando conto delle esigenze sopralluogo. Nel relativo provvedimento è

dato atto delle fasi già espletate, dei soggetti cui sono state imputate, nonché delle attività trasferite ad altri componenti lo stesso gruppo.

7. I dipendenti indicati nel provvedimento assumono la responsabilità diretta e personale dei procedimenti e dei sub-procedimenti, nonché delle attività assegnate. La suddivisione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro deve essere effettuata sulla base del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica prestazione svolta ed al contributo apportato dai dipendenti coinvolti secondo i coefficienti di ripartizione indicati nella tabella allegata, nonché motivata in sede di rendiconto di ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura.

Art. 6 – Incarichi svolti da dipendenti di altre amministrazioni

1. Nel caso in cui non siano presenti le professionalità necessarie tra il personale in servizio, il RUP, o il Direttore in funzione apicale, può proporre dipendenti di altre stazioni appaltanti o afferenti a diverse Amministrazioni.

2. I compensi incentivanti connessi alle prestazioni di cui all'art. 4 della presente disciplina, svolte dal personale dipendente di altre amministrazioni sulla base di accordi istituzionali e/o rapporti convenzionali, ripartiti secondo le modalità previste nella presente disciplina, trovano copertura negli statuti di previsione della spesa o nei bilanci dell'amministrazione beneficiaria e sono trasferiti dalla stessa alla stazione appaltante da cui dipende il personale che ha svolto le prestazioni, per essere corrisposti allo stesso personale. La quota assegnata a tale personale è portata in detrazione a quella spettante al personale interno.

3. I compensi incentivanti connessi alle prestazioni di cui all'art. 4 della presente disciplina, svolte dai propri dipendenti a favore di altre amministrazioni, nel rispetto della disciplina in materia di incentivi alle funzioni tecniche di queste ultime e previa formalizzazione dell'affidamento dell'incarico da parte delle medesime, sono trasferiti dalla stazione appaltante beneficiaria della prestazione all'Ente per essere corrisposti allo stesso personale.

4. L'incentivo percepito, nei casi regolati dai commi precedenti, rientra nei limiti di cui all'art. 7, comma 2, della presente disciplina.

Articolo 7 – Compatibilità e limiti di impiego

1. I soggetti di cui all'articolo 5 possono fare parte di più gruppi di lavoro contemporaneamente.

2. Ai sensi di quanto stabilito dall'art. 45, comma 4, del Codice, l'incentivo complessivamente maturato dal dipendente nel corso dell'anno di competenza, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dal dipendente. Per trattamento annuo lordo si intende il trattamento fondamentale e accessorio di qualunque natura, fissa e variabile, con esclusione di quello derivante dagli stessi compensi tecnici spettanti. Nel caso in cui l'amministrazione adotti i metodi e gli strumenti digitali per la gestione informativa dell'appalto previsti dal Codice, detto limite è aumentato del 15%. Le somme non percepite dai dipendenti, perché eccedenti il predetto importo percentuale, incrementano la quota di cui all'art. 9 della presente disciplina.

3. Per le finalità di cui al comma precedente, l'Ufficio incaricato della gestione e amministrazione del personale del Comune provvede ad acquisire le informazioni necessarie relative ad eventuali incarichi conferiti al personale da altre amministrazioni ed ai relativi incentivi erogati.

Articolo 8 – Centrale di Committenza

Per le gare svolte dalla centrale di committenza, in seguito ad apposito accordo/convenzione alla CUC è attribuito un incentivo in misura massima del 25%

La quota assegnata alla centrale è portata in detrazione a quella spettante al personale dell’Ente le cui funzioni sono state trasferite alla stessa centrale.

Articolo 9 – Quota vincolata degli incentivi (20%)

1. Nell’ambito dei documenti di programmazione e pianificazione dell’Ente, la somma corrispondente al 20% del totale dell’incentivo, di cui all’art. 2, comma 3, lett. b) della presente disciplina, è destinata all’acquisto di beni, servizi e tecnologie funzionali a progetti di innovazione. Rientrano in questo ambito:

- a) l’acquisto di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, anche per incentivare la modellazione elettronica informativa per l’edilizia e le infrastrutture, l’implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa, nonché l’efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli;
- b) l’attività di formazione per l’incremento delle competenze digitali dei dipendenti nella realizzazione degli interventi;
- c) la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche;

2. La suddetta quota è incrementata:

- a) dalla quota parte dell’incentivo eccedente il limite soggettivo del singolo dipendente di cui all’art. 7;
- b) dalla quota parte dell’incentivo corrispondente a prestazioni non svolte o prive dell’attestazione del Direttore/Responsabile in posizione apicale;
- c) dalla quota parte di prestazioni non svolte dai dipendenti in quanto affidate a personale esterno all’Ente.

CAPO II: INCENTIVI PER LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

Articolo 10 – Oneri relativi alle funzioni tecniche

1. La percentuale massima, stabilita dall’art. 45 comma 2 del Codice e calcolata sull’importo posto a base della procedura di affidamento, è graduata, in ragione della complessità del lavoro, servizio o fornitura oggetto di affidamento, secondo le seguenti tabelle:

Tabella A – LAVORI E OPERE	
<i>Classi di importo</i>	<i>% da applicare</i>
Da € 40.000 e fino all’importo di € 1.000.000,00	2,00%
Da € 1.000.001,00 fino alla soglia di cui all’art.14, comma 1, lett. a), del Codice (*)	1,80%
Oltre la soglia di cui all’art.14, comma 1, lett. a), del Codice (*)	1,20%

Tabella B – ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI	
<i>Classi di importo</i>	<i>% da applicare</i>
Da € 40.000 e fino alla soglia di cui all’art.14, comma 1, lett. b), del Codice	2,00%
Dalla soglia di cui all’art.14, comma 1, lett. b), del Codice ad € 1.000.000,00	1,80%
Oltre l’importo di € 1.000.000,00	1,50%

Tabella C – CONCESSIONI	
<i>Classi di importo</i>	<i>% da applicare</i>
Da € 40.000 e fino all'importo di € 1.500.000,00	0,40%
Da € 1.500.001,00 e fino alla soglia di cui all'art.14, c. 1, lett. a), del Codice (*)	0,25%
Oltre la soglia di cui all'art.14, c. 1, lett. a, del "Codice" (*)	0,15%

(*) come periodicamente rideterminata ai sensi dell'art.14, comma 3, del Codice.

2. Nel caso di modifiche/varianti in corso d'opera in aumento, è prevista nel bilancio apposita previsione per il riconoscimento di un importo maggiorato dell'incentivo. L'incentivo viene ricalcolato sul nuovo importo complessivo.

Le varianti in corso d'opera (art. 120, comma 2, lett. c del Codice) danno diritto a percepire il compenso incentivante esclusivamente nel caso in cui comportino opere aggiuntive e limitatamente al maggiore importo rispetto al progetto approvato. Non concorrono, in ogni caso, ad alimentare il fondo quelle varianti che si sono rese necessarie a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo. Le varianti non conformi all'art. 120 del Codice non concorrono ad alimentare il fondo.

Articolo 11 – Criteri di ripartizione dell'incentivo

1. Le somme destinate alla remunerazione degli incentivi per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, sono ripartite tenendo conto dei seguenti criteri:

- a) competenze e responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere;
- b) tipologia di incarichi svolti dai tecnici in relazione alle mansioni della categoria in cui sono rispettivamente inquadrati;
- c) complessità delle opere, servizi o forniture, derivante anche, ad esempio, dalla necessità di integrare diverse parti di progettazione specialistica.

2. La ripartizione delle risorse di cui al comma 1 è disciplinata con riferimento alle Tabelle, allegate alla presente disciplina ed alle attività/interventi compatibili con l'ordinamento di ASP.

3 Qualora una attività sia svolta da più figure (es. RUP e collaboratori, Direttore lavori e direttori operativi, Direttore esecuzione e direttori operativi), compete alla figura principale attestare il ruolo ed il livello di partecipazione svolto dagli altri soggetti assegnati alla medesima attività ed indicare, all'interno della percentuale assegnata, le quote da attribuire a ciascuno. In assenza di collaboratori o altre figure ulteriori richieste per l'attività specifica, l'intera quota dell'incentivo è corrisposta, ricorrendone i presupposti, al responsabile dell'attività.

4. Nel caso in cui nell'ambito della procedura da affidare non sia prevista l'effettuazione di una o più attività fra quelle indicate nella tabella, le percentuali assegnate all'incentivazione delle attività tecniche restanti sono corrispondentemente riparametrerate.

5. In caso di attività svolte in forma mista, parte da dipendenti dell'Ente e parte da soggetti esterni, l'incentivo spettante al personale è quantificato in misura proporzionale all'incidenza percentuale del valore del lavoro, servizio o fornitura oggetto di incarico a professionisti esterni, rispetto al valore complessivo del lavoro, servizio o fornitura. Qualora intere fasi vengano svolte da soggetti esterni, l'incentivo è riconosciuto per le sole attività svolte dal personale interno. Le quote relative alle attività o alle intere fasi affidate a professionisti esterni incrementano la quota di cui all'art. 9.

CAPO III: Modalità di valutazione ed erogazione degli incentivi

Articolo 12 – Monitoraggio e verifica degli incentivi. Riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione

1. Ai fini della erogazione delle somme è necessario l'accertamento e l'attestazione delle specifiche funzioni tecniche svolte dai dipendenti da parte del Direttore/ Responsabile con funzioni apicali. Qualora il Responsabile con funzioni apicali rientri tra i soggetti destinatari della quota incentivante di cui all'art. 4, l'accertamento e l'attestazione delle specifiche funzioni tecniche svolte è a cura dell'Amministratore Unico.

2. L'accertamento consiste nella verifica che tutte le prestazioni di cui agli artt. 1 e 4 della presente disciplina siano state svolte senza errori e/o ritardi, tenuto conto di quanto previsto dagli art. 120 e 121 del Codice, anche ai fini delle eventuali decurtazioni di cui ai commi seguenti.

3. L'incentivo da erogare per l'attività nella quale si sono verificati errori o ritardi imputabili ai dipendenti facenti parte del gruppo di lavoro, è decurtato di una percentuale connessa alla durata del ritardo o alla rilevanza che l'errore ha avuto sull'andamento dei lavori, del servizio o della fornitura, secondo criteri improntati a consequenzialità e interdipendenza.

4. Le riduzioni sono commisurate all'entità del ritardo rispetto al cronoprogramma stabilito per i diversi interventi/attività nell'atto di cui all'art. 5, comma 3, della presente disciplina, nel modo seguente:

<i>Tipologia incremento</i>	<i>Misura dell'incremento</i>	<i>Riduzione incentivo</i>
Tempi di esecuzione	Entro il 20% del tempo contrattuale	10%
	Oltre il 20% sino al 40% del tempo contrattuale	30%
	Oltre il 40% del tempo contrattuale	50%

Ai fini dell'applicazione delle decurtazioni non sono computati nel termine di esecuzione dei lavori, servizio o fornitura, e pertanto non rilevano, i tempi conseguenti a sospensioni per accadimenti elencati all'art. 120 del Codice.

5. Fermo restando quanto stabilito al comma 2, l'incentivo da erogare per l'attività nella quale si sono verificati aumenti di costi imputabili ai dipendenti facenti parte del gruppo di lavoro, è decurtato di una percentuale connessa all'aumento dei costi dei lavori, del servizio o della fornitura, secondo criteri improntati a consequenzialità e interdipendenza. Le riduzioni sono commisurate all'entità dell'aumento dei costi previsti nel quadro economico dell'opera o lavoro e nel prospetto economico del servizio o fornitura (depurati del ribasso d'asta), in ragione del:

<i>Tipologia incremento</i>	<i>Misura dell'incremento</i>	<i>Riduzione incentivo</i>
Costi di realizzazione	Entro il 20% dei costi contrattuali	20%
	Oltre il 20% sino al 40% dei costi contrattuali	40%
	Oltre il 40% dei costi contrattuali	60%

Ai fini dell'applicazione delle decurtazioni non è computato l'aumento dei costi determinato dalle casistiche di cui all'articolo 120 del Codice.

6. Nel caso di cui ai commi 4 e 5, fatta salva la valutazione di responsabilità di tipo disciplinare, amministrativa e contabile, il Direttore/Responsabile con funzioni apicali se si rientra nelle fattispecie di cui al comma 1 del presente articolo, contesta, per iscritto, gli errori, i ritardi o gli aumenti ingiustificati dei costi, valutando contestualmente le giustificazioni addotte dai dipendenti, prima di adottare l'atto

definitivo di accertamento. Le eventuali somme non percepite dai dipendenti, in conseguenza dell'accertamento di ritardi e/o aumenti di costi non giustificati, incrementano la quota di cui all'art. 9.

7. Nel caso di contestuale incremento di tempi e di costi, le percentuali sono sommate, con successivo abbattimento del 20%.

8. In ogni caso i dipendenti responsabili delle attività incentivate che violino obblighi posti a loro carico dalla legge e dai relativi provvedimenti attuativi o che non svolgano quanto assegnato con la dovuta diligenza sono esclusi dall'incentivazione.

Articolo 13 – Quantificazione e liquidazione dell'incentivo

1. Nell'atto con il quale individua i soggetti di cui al precedente art. 4, il Direttore / Responsabile con funzioni apicali, stabilisce le percentuali di attribuzione dell'incentivo alle diverse figure professionali facenti parte del gruppo di lavoro, con riferimento alle percentuali di cui alle tabelle allegate.

2. La liquidazione del compenso è effettuata dal Direttore/Responsabile con funzioni apicali dopo l'avvenuto accertamento e attestazione delle specifiche funzioni tecniche svolte dai dipendenti secondo le modalità di cui all'art. 12, comma 1, della presente disciplina. Ai fini della liquidazione, il Direttore/Responsabile con funzioni apicali predispone una determinazione contenente una scheda per ciascun dipendente addetto alle singole funzioni/attività.

3. Il Direttore/Responsabile con funzioni apicali, sulla base della documentazione prodotta ai sensi del comma 2, assume la determinazione di liquidazione dell'incentivo:

- a) dopo l'avvenuta stipula del contratto, valutata l'attività svolta e l'eventuale presenza di ritardi e/o errori imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività, per il gruppo di lavoro individuato da ASP;
- b) successivamente all'adozione della determina di approvazione degli atti di gara e relativo verbale, per le attività svolte dalla CUC a favore di enti terzi, diversi dai comuni afferenti il servizio associato;

4. Qualora una prima procedura di affidamento vada deserta, non avendo ricevuto alcuna offerta, e si decida di avviare una seconda procedura, l'incentivo per le prestazioni svolte verrà riconosciuto una sola volta.

5. La determinazione o atto gestionale di quantificazione e di liquidazione degli incentivi presenta l'attestazione:

- a) delle attività assegnate e di quelle espletate, nonché della compatibilità con l'attività ordinaria della struttura competente alla realizzazione dell'opera;
- b) dell'assenza di eventuali ritardi nei tempi e di aumenti di costi previsti con l'affidamento del lavoro, servizio o fornitura, imputabili ai soggetti incaricati delle attività;

6. La determinazione o atto gestionale è successivamente trasmessa all'Ufficio incaricato della gestione e amministrazione del personale, affinché il medesimo provveda all'erogazione degli incentivi sulla base delle indicazioni in essa contenuta.

CAPO IV: Norme finali

Articolo 14 – Applicazione

1. La presente disciplina si applica agli affidamenti di lavori, servizi e forniture ed alle concessioni, per i quali il bando, l'avviso o lettera di invito sia stato pubblicato o trasmesso successivamente alla entrata in vigore della stessa.
2. Rientrano comunque nell'ambito di applicazione della presente disciplina, anche nelle more della sua approvazione, gli interventi relativi a lavori, servizi e forniture per i quali il bando, l'avviso o lettera di invito è stato pubblicato o trasmesso a far data dal 1° luglio 2023, a condizione che nei relativi quadri economici sia stato previsto l'accantonamento delle risorse necessarie e nei limiti dello stesso.

Articolo 15 – Informazione e confronto

1. Il Servizio/Ufficio personale fornisce con cadenza annuale informazione scritta alla Rappresentanza Sindacale Unitaria e alle Organizzazioni Sindacali in merito ai compensi di cui alla presente disciplina, in forma aggregata o anonima, così come previsto dal Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 18 luglio 2013, n. 358 e ss.mm.ii.

Articolo 16 – Entrata in vigore e abrogazioni

1. La presente disciplina entra in vigore con l'eseguibilità della relativa Deliberazione di approvazione.
2. Per quanto non regolamentato dalla presente disciplina si rinvia alla normativa vigente in materia.

T1 – Ripartizione degli incentivi per le funzioni tecniche sull'affidamento di lavori pubblici

Attività	Fase programmazione	Fase progettazione	Fase affidamento quota CUC se presente	Fase esecuzione	Totale (%)
Responsabile della programmazione della spesa	3%				3,00%
Responsabile Unico del Progetto (RUP)		15%	6%	5%	26,00%
Collaborazione all'attività del RUP quali responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento		7%	5%	5%	17,00%
Redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali/Redazione DIP		1%			1,00%
Redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica		5%			5,00%
Redazione del progetto esecutivo –		7%			7,00%
Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione		2%			2,00%
Verifica del progetto		5%			5,00%
Predisposizione dei documenti di gara		5%	3%		8,00%
Direzione dei lavori				15%	15,00%

Ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere)				4%	4,00%
Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione				2%	2,00%
Collaudo tecnico-amministrativo/Certificato di Regolare Esecuzione				2%	2,00%
Collaudo statico (eventuale)				3%	3,00%
TOTALE	3%	47%	14%	36%	100,00%

T2 – Ripartizione degli incentivi per le funzioni tecniche sull'affidamento di servizi e forniture

Attività	Fase programmazione	Fase progettazione	Fase affidamento <i>quota CUC se presente</i>	Fase esecuzione	Totale (%)
Responsabile della programmazione della spesa	4,00%				4,00%
Responsabile Unico del Progetto (RUP)		17,00%	6,00%	7,00%	30,00%
Collaborazione all'attività del RUP quali responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento	1,00%	8,00%	6,00%	5,00%	20,00%

Redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali		1,00%			1,00%
Redazione del progetto del servizio/fornitura		10,00%			10,00%
Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione		1,00%			1,00%
Predisposizione dei documenti di gara		6,00%	2,00%		8,00%
Direzione dell'esecuzione				15,00%	15,00%
Collaborazione all'attività di Direzione dell'esecuzione				4,00%	4,00%
Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione				2,00%	2,00%
Verifica della conformità				5,00%	5,00%
TOTALE	5,00%	43,00%	14,00%	38,00%	100,00%

T3 – Ripartizione degli incentivi per le funzioni tecniche sull'affidamento in concessione

<i>Attività</i>	<i>Fase programmazione</i>	<i>Fase progettazione</i>	<i>Fase affidamento quota CUC se presente</i>	<i>Fase esecuzione</i>	<i>Totale (%)</i>
Responsabile della programmazione della spesa	5,00%				5,00%
Responsabile Unico del Progetto (RUP)		17,00%	6,00%	7,00%	30,00%
Collaborazione all'attività del RUP quali responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento	1,00%	8,00%	6,00%	5,00%	20,00%
Redazione di documenti necessari per la progettazione, per la gara e per il contratto di concessione	10,00%	15,00%	5,00%		30,00%
Coordinamento della sicurezza e del piano manutenzioni in fase di esecuzione				4,00%	4,00%
Monitoraggio della concessione				6,00%	6,00%
TOTALE	15,00%	38,00%	17,00%	30,00%	100,00%